



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Settore Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato,

nel concordato preventivo iscritto al n. 2/2017 R.Conc..

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.03.2018,

ritenuto che,

- il rilievo dell'Agente della riscossione – i cui delegati alla predetta udienza hanno rappresentato che l'Agente ha manifestato voto negativo alla domanda di trattamento dei crediti fiscali poiché che essa “ *non è stata presentata all'ufficio competente nei modi e nei termini previsti dall'art. 182ter LF.*” – sembra porre il tema della ammissibilità della domanda di concordato preventivo in relazione a quanto previsto dall'art. 182ter LF (come da ultimo riformulato);
- il rispetto delle norme procedurali e sostanziali di cui alla citata disposizione è doveroso per il debitore nel caso in cui la proposta concordataria preveda il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, dei contributi (previdenza e assistenza obbligatoria) e dei relativi accessori;
- sotto il profilo procedurale, il comma 2 dell'art. 182ter stabilisce che “*copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente (...), unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda*”;
- la proposta di trattamento dei crediti tributari e previdenziali (comma 1) fa parte della domanda di concordato preventivo (*rectius*, della proposta di concordato preventivo) depositata in tribunale ai sensi dell'art. 161 LF, tanto si evince dal comma 2 dell'art. 182ter, laddove è fatto riferimento alla “*copia della domanda*” da depositare presso il tribunale; pertanto, il debitore è tenuto ad inviare al concessionario detta copia, unitamente agli altri documenti specificamente indicati;



- la predisposizione nella proposta concordataria (e nella attestazione del professionista) di apposita sezione riguardante il trattamento dei crediti tributari e previdenziali può essere opportuna per consentire all'ufficio finanziario un più agevole esame della domanda di trattamento, anche ai fini della determinazione di voto, ma dalle disposizioni citate non si evince l'obbligo per il debitore di presentare autonoma "istanza" di trattamento dei crediti fiscali;
- nella specie, il concessionario della riscossione, nella dichiarazione di voto, ha rilevato che *"non risulta essere stata presentata istanza di trattamento dei crediti tributari nei modi e nei termini previsti dall'art. 182ter c. 2 L.F., per cui la stessa risulta improcedibile"*, mentre la difesa del debitore ha eccepito che la proposta di concordato è stata comunicata all'Agenzia delle Entrate e a Riscossione Sicilia spa subito dopo il deposito in Tribunale;
- la proposta concordataria prevede il pagamento dilazionato di crediti fiscali, sicché il debitore è tenuto a promuovere il procedimento di cui all'art. 182 ter LF; il tribunale deve pertanto: 1) verificare se il debitore abbia comunicato all'agente della riscossione la copia della proposta concordataria e della relativa documentazione, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda; 2) verificare che la proposta soddisfi le condizioni di cui all'art. 182ter c. 1 LF;
- come già evidenziato nel decreto di ammissione, la proposta soddisfa le condizioni di cui all'art. 182ter c. 1 LF, mentre il debitore va invitato a documentare la rituale comunicazione della proposta ai sensi del comma 2 cit., in mancanza saranno adottati gli opportuni provvedimenti prima dell'inizio delle operazioni di voto;

PTM

Fissa l'udienza del 13.04.2018, ore 12,00 affinché il debitore documenti quanto in motivazione e per l'eventuale apertura delle operazioni di voto.

Si comunichi al commissario giudiziale il quale comunicherà la data dell'inizio delle operazioni di voto.

Siracusa, 09/04/2018

Il Giudice

Dott. Sebastiano Cassaniti

